

SCAMBIO DI VEDUTE SULLE PRIME OSSERVAZIONI AL PSRN

35	<p>Al paragrafo 5.1 «Giustificazione della selezione dei fabbisogni» a pagina 93 è riportato che i fabbisogni sarebbero stati selezionati ed ordinati per priorità sulla base di criteri quali «la dotazione nazionale delle risorse FEASR» come definita dalla Conferenza Stato-Regioni o la «disponibilità dei fondi» <i>tout court</i>. La Commissione europea ritiene che tale metodo non sia corretto e che una selezione dei fabbisogni debba essere giustificata a partire da un'analisi attenta e rigorosa del contesto di riferimento rispetto al quale si ha l'intenzione di adottare determinate misure e sulla base di un'analisi SWOT approfondita che possa consentire di mettere in evidenza in un quadro logico le principali esigenze.</p>	<p>La dotazione finanziaria per la misura assicurazione è stata quantificata prendendo a riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il costo medio della misura nel periodo 2010-2013 (vale a dire nella fase post Health check che ha introdotto il cofinanziamento comunitario assicurato dall'art. 68 del reg. Ce 73/2009 e dall'OCM vino); - la riduzione media del contributo pubblico assicurabile (dall'80 al 65%); - l'esigenza di allargare ed uniformare la base territoriale di intervento grazie all'introduzione di nuove offerte assicurative. <p>La dotazione per le infrastrutture irrigue è stata quantificata tenendo conto del concorso che sarà assicurato dal Fondo Sviluppo e Coesione (pari a circa 400 milioni di euro aggiuntivi) e dagli interventi di difesa idrogeologica del Ministero dell'Ambiente. Nell'insieme, il fabbisogno è stato dimensionato in conformità al Piano irriguo nazionale, di cui alle delibere CIPE del 2005 e 2010.</p> <p>Per il settore biodiversità, occorre tener conto che si tratta di un fabbisogno settoriale specifico e l'esigenza finanziaria è stata misurata a partire dalle esperienze fatte in base alla legge 30, ma in presenza della riforma in atto della medesima legge per tener conto dei nuovi criteri illustrati nel piano (vedi anche il progetto di riforma del settore proposto in sede europea ed attualmente allo studio del Consiglio europeo).</p>
2	<p>Il contenuto degli interventi sul capitale umano e l'innovazione è particolarmente vago e indeterminato, tanto più che si tratta di un programma che mira a promuovere soluzioni dinamiche e innovative nei tre settori di intervento prescelti (gestione dei rischi, irrigazione e biodiversità animale).</p>	<p>Per quanto riguarda il capitale umano l'attività formativa vera e propria è delegata alle Regioni nei PSR, nell'ambito del piano nazionale sono previste azioni di informazione. L'innovazione invece è in re ipsa, non come misura a se stante.</p>
107	<p>Le informazioni contenute nel paragrafo 8.2.3.3.1.9.1 per quanto riguarda la</p>	<p>Sulla base delle osservazioni della Commissione sarà effettuata una migliore</p>

	<p>verificabilità e controllabilità in materia di assicurazioni sono molto parziali e troppo sinteticamente esposte. Le autorità italiane sono invitate a meglio specificare questo paragrafo.</p>	<p>ripartizione dei Criteri di ammissibilità, degli Impegni e degli altri Obblighi. In particolare i criteri di ammissibilità saranno suddivisi in Criteri riferiti al beneficiario e criteri riferiti alla domanda.</p> <p>Inoltre, verranno suddivise le condizioni stabilite dalla normativa comunitaria e quelle aggiuntive nazionali/regionali specificandone le modalità di controllo, anche alla luce del Decreto Ministeriale concernente la semplificazione della gestione della PAC 2014/2020 (in corso di pubblicazione).</p> <p>Di conseguenza, sarà riesaminata la verificabilità e controllabilità, tenendo conto anche delle cause primarie di errore (inclusi i risultati degli Audit) individuate nel periodo 2007-2013 e utilizzando l'apposito strumento VCM messo a disposizione dalla Rete Rurale Nazionale.</p>
156	<p>L'informazione secondo la quale l'autorità di gestione e l'organismo pagatore dispongano ed utilizzino il sistema informativo VCM per la «Verificabilità e controllabilità delle misure» richiede un approfondimento da parte delle autorità italiane. Occorre chiarire se il sistema esiste già, se è stato già sviluppato nell'ambito della rete per lo sviluppo rurale o se è in fase di preparazione.</p>	<p>Si conferma che il Sistema Informativo VCM, a supporto della "Verificabilità e controllabilità delle misure", è disponibile alle ADG e agli Organismi Pagatori e le informazioni sono in corso di implementazione.</p>

INVESTIMENTI IRRIGUI		
6	Inoltre, la demarcazione tra la misura 4.3 del programma nazionale e la misura 4.3 dei programmi regionali non è chiaramente definita, almeno per tutte le operazioni proposte.	<p>Con riferimento alla demarcazione tra la misura 4.3 del programma nazionale e la misura 4.3 dei programmi regionali, va specificato che in linea generale le operazioni elencate possono essere finanziate con il PSRN solo se riferite ad interventi interaziendali o consortili; se si riferiscono alla singola azienda vanno finanziati con i PSR.</p> <p>Fanno eccezione alla regola generale, ma è stato chiaramente esplicitato nell'ADP, gli interventi su accumuli a carattere interaziendale e consortile di capacità inferiore ai 250.000 metri cubi, che sono stati riservati ai PSR con il relativo sistema di adduzione, distribuzione monitoraggio e controllo, in ragione della loro scarsa significatività nazionale e interesse puramente locale.</p>
14	L'affermazione secondo cui tale tipo d'intervento nell'ambito della misura 4.3 sarà prioritariamente finanziato nell'ambito del PSRN fino a esaurimento della dotazione finanziaria della misura, oltre la quale le regioni potranno intervenire con il loro bilancio non sembra essere accettabile alla luce del citato articolo 6(2).	Sarà stralciata la demarcazione finanziaria temporale
29	Va ricordato che l'Italia non sembra disporre di una politica di tariffazione per l'uso dell'acqua in conformità con le prescrizioni della direttiva quadro sulle acque. In particolare, sarebbe auspicabile modificare la politica di tariffazione regionale per l'irrigazione, passando da un sistema essenzialmente basato su tariffe ad ettaro (indipendentemente dai volumi idrici realmente utilizzati) a un sistema teso a incentivare un uso efficiente della risorsa. Gli interventi previsti per la misura potrebbero essere più efficaci se fosse introdotto un sistema di tariffazione basato sul costo della risorsa idrica.	<p>Il Mipaaf in linea con gli impegni assunti in sede di ADP, ha partecipato ai lavori del gruppo di lavoro costituito presso il MATTM per la individuazione di linee guida per la definizione dei criteri omogenei per la determinazione dei costi ambientali e della risorsa, come previsto dalla direttiva quadro acque ed ha prodotto un documento per il settore agricolo, approvato dalla Conferenza Stato regioni e attualmente all'esame del Consiglio di Stato.</p> <p>Si evidenzia che, nel panorama delle modalità di contribuzione adottate dai diversi enti irrigui cui compete la gestione dell'acqua a scopo irriguo, numerosi sono già oggi i casi di tariffazione volumetrica.</p> <p>Gli interventi di riconversione dei canali a cielo aperto in rete tubate, previsti dal PSRN, quando necessari ed utili ai fini di un miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'acqua irrigua, e compatibilmente con gli</p>

		<p>aspetti ambientali, potranno favorire l'applicabilità tecnica della tariffazione volumetrica, facilitando la misurazione dei consumi effettivi.</p>
47	<p>Per tutti i settori d'intervento identificati, non sono mai menzionate le sinergie con le strategie e gli interventi dei PSR regionali. Tutte le priorità e le misure scelte nel PSRN possono essere giustificate e ottenere un'efficacia maggiore se inserite in un quadro di complementarità e sinergia con i PSR regionali. Ad esempio, per quanto riguarda la gestione dei rischi, vi è la possibilità di collegare gli interventi nazionali alla misura di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato o alle azioni di prevenzione. La biodiversità animale potrebbe esplorare la complementarità con le misure di sostegno alla biodiversità in azienda. Per la gestione delle risorse idriche, è verosimile il nesso con le tecniche agricole a basso impatto sulle risorse idriche. Le autorità italiane sono invitate a sviluppare ulteriormente questi aspetti.</p>	<p>Il PSNR al par. 5.2.5.1.2. (per irrigazione) prevede:</p> <p>La sottomisura è attivata a livello nazionale in sinergia e complementarità con le misure attivate a livello regionale sia in relazione ai sistemi di efficientamento dei sistemi irrigui aziendali sia in relazione allo sviluppo di pratiche agricole a ridotto impatto ambientale e alla diffusione di colture meno idroesigenti e resistenti alle condizioni di scarsità idrica.</p> <p>Inoltre, come proposto nella risposta all'osservazione 14, è possibile per i PSR prevedere criteri premiali ad interventi aziendali che vanno a completare o vanno ad integrarsi con quelli finanziati dal programma nazionale. Tale precisazione può essere esplicitata e prevista nel PSNR. Ulteriori collegamenti con gli interventi previsti dai Psr possono però essere inseriti.</p>

ZOOTECNIA –BIODIVERSITA’		
7	<p>Per quanto riguarda la misura che si riferisce alla biodiversità animale, la descrizione non consente di comprenderne gli obiettivi e la natura degli interventi/tipologia delle spese. La misura di cooperazione scelta per questa attività è per sua natura aperta, innovativa e di tipo “bottom-up”, concepita quindi per sviluppare attività innovative e per ampliare il partenariato a più beneficiari potenziali.</p>	<p>L’attività innovativa della misura riguarda gli aspetti organizzativi del sistema allevatorio e zootecnico (vedi riforma della legge 30 in connessione con la riorganizzazione in atto, a livello europeo) con riferimento alle attività di miglioramento genetico e di conservazione della biodiversità di razze a rischio di estinzione orientandole verso obiettivi di interesse collettivo quali la tutela della biodiversità e la lotta ai cambiamenti climatici (riduzione delle emissioni, efficienza produttiva, benessere animale.....) nell’ambito di un quadro nazionale, comportando un ampliamento dei beneficiari delle attività svolte.</p>
42	<p>Riguardo alla biodiversità animale, i capitoli 3, 4, 5, non permettono di comprendere per quale motivo la cooperazione è limitata alla biodiversità animale e non prende in considerazione anche il regno vegetale, dato che molte delle pressioni esercitate da fattori riconducibili ai cambiamenti climatici sono comuni.</p>	<p>Gli interventi sulla biodiversità in campo vegetale, per la loro natura, non possono che essere attuati nell’ambito di ciascun Psr. Nel settore animale, invece, non sarebbe possibile attuare interventi puntiformi per affrontare problematiche diffuse e sistemiche. Tutti gli interventi previsti, sia a livello nazionale sia regionale, sono conformi alle Linee guida per la conservazione <i>in situ</i>, <i>on farm</i> ed <i>ex situ</i> della Biodiversità di interesse Agricolo approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 10 maggio 2012</p>
45	<p>Il collegamento tra la misura di cooperazione e la FA 4A e il ruolo che tale misura può svolgere nell’ambito della priorità scelta dovrebbero essere spiegati più chiaramente. Inoltre, il paragrafo esplicativo proposto a pagina 100 sembra far riferimento anche alla priorità 2 dello sviluppo rurale (competitività). Un siffatto riferimento non è tuttavia esplicito, né è valutato nelle sue implicazioni. Le autorità italiane sono invitate a chiarire questo punto.</p>	<p>La misura prevista è descritta nell’ADP nell’ambito dell’obiettivo tematico 6 (tutela della biodiversità, adattamento ai cambiamenti climatici, riduzione delle emissioni, miglioramento del benessere animale). Le altre priorità sono obiettivi che si raggiungono in modo indiretto.</p>
79	<p>La misura «biodiversità animale» nel suo complesso appare incoerente rispetto agli obiettivi che essa dichiara di voler perseguire. Si ravvisa la necessità di procedere a una sua profonda revisione, in conformità con la normativa sullo sviluppo rurale.</p>	<p>Per quanto riguarda il primo punto è bene evidenziare che la coerenza della misura con gli obiettivi della Politica di sviluppo rurale 2014-2020 è ben spiegata negli assunti strategici che hanno portato alla scelta dell’intervento. Le sezioni 3, 4 e 5 evidenziano, infatti, come la scelta dell’intervento vada a soddisfare un fabbisogno di intervento specifico dello Stato membro, ovvero l’introduzione di una innovazione interattiva di tipo organizzativo</p>

		nell'ambito del sistema zootecnico italiano, focalizzata sul miglioramento genetico e la conservazione della biodiversità animale di interesse zootecnico, che assicuri coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi della politica di sviluppo rurale in tema ambientale, con particolare riferimento alla biodiversità e alla lotta ai cambiamenti climatici, e indirettamente anche alla competitività del settore.
80	In generale, le attività descritte nel programma potrebbero effettivamente essere considerate parte di un progetto pilota ai sensi dell'articolo 35(2)(a) del regolamento (UE) n. 1305/2013, a condizione che il carattere innovativo del progetto (vale a dire in alternativa ad uno schema di selezione e miglioramento genetico standard già svolto dalle associazioni di allevamento) sia pienamente giustificato. A tale riguardo, le autorità italiane sono invitate a dimostrare che le operazioni realizzate nell'ambito del progetto pilota sono nuove attività ed esprimono un'evidente necessità di cooperazione in questo settore, derivata dai risultati di un'attenta analisi SWOT.	Gli obiettivi sono innanzitutto quelli della lettera b). Quindi occorre vedere se si può combinare il b) con l'a)
81	D'altra parte, se l'idea è quella di affrontare la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche animali, lo strumento più appropriato sembra possa essere individuato nell'ambito dell'articolo 28(9) del regolamento (UE) n. 1305/2013.	Sebbene tra le finalità della misura ci sia la conservazione della biodiversità animale di interesse zootecnico, la struttura logica della misura e il tipo di operazioni previste non sono tecnicamente coerenti con quanto previsto per la misura di cui all'art.28 comma 9 del regolamento 1305/2013 (conservazione razze genetiche in via di estinzione) che verrà implementata a livello regionale e indirizzata prevalentemente agli agricoltori.
90	Occorre anche chiarire i meccanismi di complementarità con l'art. 28(9) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (misura 10.2).	La misura 28.9 è destinata alla conservazione (in situ) di razze a rischio, in connessione con i registri anagrafici tenuti a livello nazionale.
91	Nella sezione relativa alla valutazione complessiva della misura, si fa riferimento ad alcuni dettagli relativi al tipo di operazioni, da definire successivamente quando saranno definiti i bandi e le disposizioni attuative. Tra questi elementi figurano la «tipologia di beneficiari, le condizioni di ammissibilità ecc.». Tali informazioni devono figurare chiaramente nel programma.	Si farà riferimento all'art. 49 del Regolamento 1305. In ogni caso, i beneficiari vanno descritti meglio.

GESTIONE DEL RISCHIO

4	<p>Ad esempio, non è chiaro attraverso quali misure, nel quadro della dotazione Ad esempio, non è chiaro attraverso quali misure, nel quadro della dotazione finanziaria proposta, saranno perseguiti i fabbisogni F.04 «Migliorare l'accesso alla gestione del rischio e potenziare l'offerta di conoscenza e d'innovazione» e F.05 «Garantire la complementarietà tra strategia nazionale e strategie regionali in materia di gestione del rischio».</p>	<p>Migliorare l'accesso alla gestione del rischio vuol dire allargare la platea dei beneficiari a livello territoriale, settoriale e di dimensione aziendale.</p> <p>Sono previste specifiche azioni informative nell'assistenza tecnica, nell'accessibilità alla misura per via informatica (sino all'obiettivo della domanda precompilata).</p> <p>La complementarietà con le azioni regionali sarà consentita dalla trasparenza (del meccanismo di assegnazione delle risorse nel PSRN) nei confronti delle Regioni che dovranno a loro volta pianificare le misure di prevenzione e di ripristino dei danni strutturali.</p> <p>Una ulteriore forma di integrazione sinergica potrà essere costituita dalla assegnazione di criteri premiali nei bandi regionali alle imprese che dimostrino di aderire alle misure di gestione del rischio.</p> <p>Questa parte va descritta meglio, anche tenendo conto degli obiettivi perseguibili con la riforma delle procedure di gestione degli aiuti Pac (Agricoltura 2.0). La possibilità di verificare se un agricoltore si assicura o no, consentirà alle Regioni di prevedere sistemi di priorità per le misure dei Psr, di rendere l'impresa più affidabile nel caso decida di accedere al credito, ecc.</p>
5	<p>La misura «gestione del rischio» non coglie appieno l'opportunità d'innovazione offerta dalla nuova programmazione e, di fatto, si propone essenzialmente come una prosecuzione del sistema assicurativo per l'agricoltura già esistente. Le autorità italiane annunciano l'intenzione di proporre un programma innovativo; tuttavia i fondi di mutualizzazione e lo strumento di stabilizzazione del reddito non sembrano sufficientemente incentivati e non è chiaro come tali strumenti concorreranno al</p>	<p>L'innovazione proposta dal PSRN, di affiancare al sistema assicurativo anche strumenti diversi di gestione del rischio, quali i fondi mutualistici e i fondi IST, necessita di una fase di avviamento (assolutamente limitate sono le poche esperienze sin qui fatte peraltro con regole diverse, anche nel panorama europeo), per cui si è ritenuto di concentrare la maggior parte delle risorse sullo strumento già consolidato. Questo non toglie che specifiche esperienze potranno essere sviluppate soprattutto attraverso i fondi di</p>

	<p>raggiungimento degli obiettivi prefissati rimanendo complementari e sinergici. Inoltre, il programma non fornisce dettagli sulla complementarità e sinergia con i programmi regionali, che dovrebbero al contrario essere strategicamente integrati (ad esempio, per quanto riguarda le misure strutturali della conoscenza, il capitale umano, l'innovazione, la misura 5 «ricostituzione a seguito delle calamità naturali e prevenzione» ecc.).</p>	<p>mutualizzazione, mentre per l'IST, si ritiene che gli attuali limiti regolamentari renderanno poco appetibile lo strumento. In ogni caso, si ritiene utile prevedere una specifica verifica a metà percorso sull'efficacia delle misure e sulla distribuzione delle risorse tra i diversi strumenti.</p> <p>Per la sinergia nel campo della formazione professionale, ci si prefigge attraverso l'assistenza tecnica del PSRN di fornire apposite linee guida, soprattutto per gli strumenti di nuova istituzione.</p> <p>L'innovazione sarà parte integrante della misura stessa.</p>
23	<p>Tenuto conto dell'esperienza acquisita in passato dalle autorità italiane nella gestione del sistema delle assicurazioni agricole agevolate, l'autorità di gestione è invitata a individuare i meccanismi posti in essere per garantire una gestione trasparente delle sovvenzioni pubbliche, in particolare rispetto all'influenza dell'aiuto pubblico sui prezzi al consumatore dalle polizze di assicurazione. Occorre indicare gli eventuali punti di debolezza di tale sistema e i maggiori vantaggi per i beneficiari. I principali rischi di comportamenti anomali, come «l'antiselezione» (nei casi in cui l'assicurato intenda assicurarsi per un rischio che ha già avuto luogo o che è imminente) o il «<i>moral hazard</i>» (fenomeno per il quale gli assicurati hanno tendenza a modificare il loro comportamento riducendo la necessaria prudenza per evitare o limitare le perdite, provocando in tal modo l'aumento dei rimborsi e dei pagamenti richiesti) non vengono analizzati. Le autorità italiane sono invitate a completare l'analisi riguardo a tali aspetti.</p>	<p>Al fine di contenere gli effetti negativi dei fenomeni indicati, il MIPAAF definisce annualmente il Piano assicurativo agricolo; si tratta di un provvedimento che aggiorna la regolamentazione in materia di agevolazioni assicurative, al fine di adattarla all'evoluzione del mercato e rispondere alle effettive esigenze degli agricoltori.</p> <p>Ad esempio, il contributo pubblico per singolo certificato è elaborato tenendo conto di parametri contributivi calcolati per prodotto/garanzia/area territoriale, al fine di ridurre gli effetti negativi di eventuali comportamenti anomali di singole aziende agricole. La metodologia di calcolo dei parametri contributivi è stata aggiornata più volte al fine di contrastare i suddetti fenomeni negativi.</p> <p>Un altro esempio di come il Piano assicurativo contrasta fenomeni speculativi è la disposizione di termini entro i quali dover sottoscrivere contratti agevolati, al fine di ridurre il rischio di casi in cui l'assicurato intenda assicurarsi per un rischio che ha già avuto luogo o che è imminente.</p>

39	<p>Benché il programma indichi la classificazione del territorio italiano in quattro tipologie di zone, non si è ritenuto necessario individuare settori prioritari o una concentrazione delle risorse in conformità a tale classificazione o comunque di tipo territoriale. La differenziazione dei fabbisogni ed eventualmente della strategia in funzione delle aree geografiche potrebbe contribuire ad affrontare meglio e risolvere i problemi individuati nell'analisi SWOT. In realtà, numerosi aspetti indicati nel PSRN sembrerebbero sollecitare un orientamento specifico di tipo territoriale: ad esempio, per quanto riguarda la gestione dei rischi, da un lato la ripartizione territoriale dei diversi rischi non è omogenea, e dall'altro, la ripartizione tra le regioni dei risarcimenti versati mediante il regime di aiuto per le calamità agricole sembra essere disomogenea (il 40 % valori assicurati sembrerebbe concentrato in 7 province del nord Italia); La pratica assicurativa è ancora insufficientemente diffusa soprattutto in alcune discipline, taluni territori, tra specifiche tipologie di imprese agricole, spesso in funzione della loro dimensione economica. I costi elevati della protezione assicurativa potrebbero rendere difficile o impossibile l'accesso a tale strumento da parte di determinate categorie di agricoltori.</p>	<p>La scarsa diffusione di strumenti assicurativi nelle regioni meridionali è determinata da molteplici cause. La principale consiste nella diversa natura degli eventi atmosferici avversi sofferti dalle produzioni agricole di buona parte del Sud. Infatti, tradizionalmente l'unica copertura offerta dalle compagnie assicurative è stata la monorischio grandine (pari a quasi il 100% del mercato fino al 2002) mentre nelle aree meridionali i principali danni alle colture sono determinati da altri eventi atmosferici avversi. Quindi, non è sufficiente prevedere agevolazioni pubbliche prioritarie per le aziende meridionali, ma risulta necessario anche implementare strumenti idonei alle diverse realtà climatiche, produttive e aziendali del Sud. A questo proposito, un'esperienza positiva, seppur limitata, è quella della regione Calabria: nel 2004 i valori assicurati erano nulli mentre negli anni successivi, grazie soprattutto alla diffusione di polizze agevolate a copertura dei danni da gelo sugli agrumi e nettarine, sono progressivamente cresciuti fino a superare i 4,5 milioni di Euro nel 2013. Conseguentemente, appare opportuno promuovere la diffusione degli strumenti assicurativi nelle Regioni meridionali mediante l'implementazione e l'agevolazione prioritaria di coperture di tipo catastrofale a copertura almeno dei danni causati da gelo, siccità ed alluvioni.</p>
105	<p>Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, nella parte descrittiva della sottomisura 17.1, è indicato che i dettagli delle operazioni saranno descritti in un bando che sarà pubblicato annualmente, e che conterrà tutti gli elementi necessari per garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse pubbliche. A questo proposito occorre ricordare che ogni riferimento o rinvio a futuri elementi di dettaglio concernenti</p>	<p>Gli elementi essenziali della misura quali i beneficiari, le condizioni di ammissibilità, gli impegni etc. saranno definiti nel programma e quindi riprodotti nei futuri bandi di gara. Viceversa ogni anno dovrebbe essere possibile aggiungere alcuni dettagli rinvenienti dall'esperienza progressivamente accumulata, senza necessità di dover ogni volta cambiare la struttura del programma (ad esempio,</p>

	<p>il tipo di operazioni definite nei bandi e nelle disposizioni di applicazione della misura non è accettabile.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione del numero minimo di avversità/epizoozie/fitopatie/infestazioni parassitarie e combinazioni tra queste che l'agricoltore deve sottoscrivere per poter accedere al contributo sulla spesa assicurativa; - Dettagli sulla combinazione delle variabili (che verranno descritte nel programma: area territoriale, garanzia, evento, prodotto) ai fini del calcolo del contributo; - Termini massimi per la sottoscrizione delle polizze per prodotto/evento/area territoriale).
108	<p>Non è chiaro in che modo la misura sarà attuata. Andrà fornita una descrizione della partecipazione delle compagnie di assicurazione. Ad esempio, occorrerà accertare se ciascuna compagnia di assicurazione potrà emettere polizze assicurative che saranno ammesse a beneficiare di finanziamenti dell'Unione, purché soddisfino determinati criteri, oppure le compagnie dovranno dapprima presentare le loro proposte alle autorità italiane, che decideranno dell'ammissibilità dei contratti in una fase precedente rispetto alla definizione dei contratti con agricoltori.</p>	<p>Il programma, ed i relativi bandi, definiranno le tipologie di contratti assicurativi ammissibili a finanziamento. Ciò premesso le imprese agricole possono assicurarsi con qualsiasi compagnia assicurativa autorizzata dall'IVASS ad operare nel ramo 9 (altri danni ai beni), disponibile a stipulare la polizza.</p>
115	<p>Riguardo alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione collettiva, occorrerebbe precisare le categorie di soggetti collettivi (cooperative, associazioni, ecc.) che possono concludere questo tipo di contratto assicurativo. Nel caso di assicurazioni collettive, occorrerebbe precisare il ruolo e la struttura di questi organismi.</p>	<p>La sottoscrizione delle polizze assicurative è individuale, così come la domanda di rimborso e quindi il pagamento FEASR. Tuttavia, essa può prevedere una precedente convenzione collettiva stipulata da appositi organismi di rappresentanza delle imprese agricole. In particolare, la sottoscrizione di convenzioni collettive può avvenire attraverso i Consorzi di difesa. I Consorzi di difesa sono disciplinati dal Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articoli 11/14. La suddetta disciplina riguarda nel dettaglio: costituzione, finalità, statuto, amministrazione, vigilanza, interventi a favore degli associati.</p> <p>I contributi associativi sono del tutto esclusi dai pagamenti FEASR.</p>